



Venerdì 09/04/2021

Assegno unico universale: a chi spetta e come si determina

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Il 6 aprile 2021 Ã stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 1 aprile 2021, n. 46, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla pubblicazione della stessa legge, uno o piÃ¹ decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

Si tratta di un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico fino a 21 anni, determinato in base all'ISEE, che sarÃ erogato con cadenza mensile dal prossimo 1° luglio per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di etÃ .

L'Art. 2 della legge delega, che entrerÃ in vigore il prossimo 21 aprile, indica i criteri per la determinazione dell'assegno, che riportiamo di seguito:

- a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenni a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno Ã aumentato;
- b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di etÃ , con possibilitÃ di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno Ã concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attivÃ lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
- c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di etÃ inferiore a quella indicata alla lettera b);
- d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilitÃ , con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilitÃ ; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di etÃ , qualora il figlio con disabilitÃ risulti ancora a carico;
- e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);
- f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del



diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;

g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).

<https://www.gazzettaufficiale.it>